



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Servizio I - Ufficio studi

Via Milano, 76 - 00184 Roma

Tel. + 39 0648291203

dg-er@beniculturali.it

mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it

MBAC-DG-ER

SEG

0001576 16/07/2015

Cl. 31.10.04/7

Circolare n. 38

AVVISO

Roma,

Agli uffici centrali e periferici
e, per conoscenza:

Al Capo di Gabinetto dell'on. Ministro

Al Segretario generale

LORO SEDI

Oggetto: Autorizzazione alla stipula delle Convenzioni con le Università per tirocini curriculari e per i tirocini formativi e di orientamento

A norma dell'articolo 13, comma 2 lettera f) del dPCM 29 agosto 2014, n. 171, la scrivente direzione generale "autorizza e valuta iniziative di educazione, formazione e ricerca svolte da altri soggetti pubblici o da soggetti privati che prevedano attività formative svolte presso o in collaborazione con gli uffici centrali e periferici del Ministero". Rientrano in tale previsione anche le convenzioni con le università per i tirocini curriculari e per quelli formativi e di orientamento. I tirocini sono disciplinati dalle seguenti norme, che ad ogni buon fine si allegano presente circolare:

- *Linee-guida in materia di tirocini* del 24/01/2013
- *Sentenza Corte Costituzionale* del 19/12/2012 n. 287
- *Decreto Legge 13/08/2011 n. 138* (convertito senza modificazioni nella L. 148/2011)
- *Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale* n. 142 del 25/03/1998

Il **tirocinio curriculare** è un periodo di formazione presso un'azienda o un ente che permette di creare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, offrendo allo studente un'esperienza diretta del mondo del lavoro.

I tirocini curriculari:



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Servizio I - Ufficio studi

Via Milano, 76 - 00184 Roma

Tel. + 39 0648291203

dg-er@beniculturali.it

mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it

- sono rivolti agli **studenti** iscritti ai corsi di laurea, scuole di specializzazione non mediche, master e dottorato di ricerca master e dottorato di ricerca;
- sono inclusi nei piani di studio e **si svolgono all'interno del periodo di frequenza del corso** anche se non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari.
- sono disciplinati, anche per quanto riguarda la durata, dalla normativa interna dei singoli Atenei (regolamenti universitari), nel rispetto della normativa nazionale di riferimento (D. I. 25 marzo 1998, n° 142)
- la loro **durata massima**, incluse eventuali proroghe, non può essere superiore a 12 mesi, salvo quanto previsto dalla normativa per gli studenti disabili.

Il soggetto ospitante non ha l'obbligo di corrispondere un'indennità mensile al tirocinante

Il **tirocinio formativo e di orientamento** è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l'arricchimento del bagaglio di conoscenze, l'acquisizione di competenze professionali e l'inserimento lavorativo. I tirocini formativi consistono in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come rapporto di lavoro. Sono finalizzati ad agevolare scelte professionali e occupabilità dei giovani.

I tirocini formativi e di orientamento:

- **sono rivolti a persone che hanno conseguito un titolo di studio** (laurea, laurea magistrale, scuola di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario di primo e di secondo livello da non più di 12 mesi
- la loro **durata massima** è di *6 mesi* all'interno della stessa azienda
- sono regolati dalle "Linee-guida in materia di tirocini" del 24/01/2013

Il soggetto ospitante ha l'obbligo di corrispondere **un'indennità mensile al tirocinante** (il minimo è di € 300 lordi; ogni Regione ne stabilisce l'ammontare) e l'attestazione delle attività svolte e delle competenze acquisite.

Le convenzioni quadro entro cui far confluire i singoli tirocini sono di norma redatte dalle Università, secondo il regolamento d'Ateneo.



MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA

Servizio I - Ufficio studi

Via Milano, 76 - 00184 Roma

Tel. + 39 0648291203

dg-er@beniculturali.it

mbac-dg-er@mailcert.beniculturali.it

Le Università, in quanto soggetti promotori del tirocinio **sono tenute ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro** presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché presso idonea compagnia assicuratrice **per la responsabilità civile verso terzi**. (art.3 DM 25/03/1998, n.142)

Per ciascun tirocinio deve essere predisposto, a norma dell'art. 4 DM 142/1998, un **progetto formativo** contenente:

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, il raccordo con i percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
- i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni;
- la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio
- il settore aziendale di inserimento

Ciò premesso, si intende autorizzata da questa direzione generale, con la presente circolare, la stipula delle convenzioni quadro e delle convenzioni particolari che riguardano i tirocini curriculari e per i tirocini formativi e di orientamento che non comportano alcuna spesa per l'ufficio ospitante. Entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno essere inviati a questa direzione i dati relativi alle convenzioni stipulate e ai tirocini attivati, usando il modulo che verrà inviato con apposita circolare per la ricognizione annuale.

Devono essere invece trasmesse in bozza per l'autorizzazione le convenzioni che riguardano tirocini formativi e di orientamento che comportino pagamenti di indennità o di assicurazioni da parte degli uffici e istituti di questo ministero.



DIRETTORE GENERALE

Caterina Bon Valsassina